

COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO

Regolamento Comunale concernente la tenuta ed il controllo dei cani

Il Municipio di Pettorano Sul Gizio, al fine di regolamentare la tenuta ed il controllo dei cani nel comprensorio del Comune, emana il seguente regolamento

Art. 1 È vietato lasciar vagare liberamente i cani sulle vie, sulle piazze e in altri luoghi pubblici.

Sul suolo pubblico, i cani di qualsiasi razza devono essere costantemente tenuti al guinzaglio. Quelli di carattere instabile o aggressivo devono inoltre essere muniti di museruola.

Art. 2 Il Comune vigila allo scopo di reperire, direttamente o indirettamente, la presenza di cani pericolosi o potenzialmente pericolosi sul territorio comunale.

Nei casi considerati pericolosi esso procede, se del caso in collaborazione con il servizio Veterinario della A.S.L., ad un accertamento della situazione e ad una prima valutazione del rischio.

Art. 3 Dopo una attenta valutazione saranno distinti i seguenti casi:

a) casi ad alto rischio:

qualora, a causa di episodi di aggressione già avvenuti, l'incolumità delle persone non è garantita, oppure le caratteristiche del cane e/o le modalità di custodia non garantiscono una sicurezza sufficiente;

b) altri casi:

qualora non si riscontrano le condizioni di pericolosità immediata descritte alla lettera a).

Art. 4 Nei casi di cani ad alto rischio e randagi il Comune potrà ordinare l'allontanamento del cane, collocandolo presso la struttura convenzionata che garantisca una detenzione adeguata.

Il Comune potrà inoltre ordinare, a dipendenza della gravità della situazione, le seguenti misure:

a) ordinare ai proprietari dei cani l'adozione di provvedimenti strutturali (recinzioni, ecc.) volti ad evitare il verificarsi di situazioni di pericolo;

b) divieto di tenuta e ricovero, a carico del proprietario presso strutture che ne garantiscano una detenzione adeguata;

Salvo casi urgenti, il proprietario del cane sarà sentito dal Comune prima della decisione.

Art. 5 Misure analoghe a quelle previste dall'art. 5 potranno essere adottate dal Comune qualora fosse provata l'inadeguatezza dell'ambiente nel quale i cani sono detenuti (igiene, spazio, disturbo. ecc.).

Art. 6. Il Comune, nel suo agire, potrà avvalersi della collaborazione del Servizio Veterinario della A.s.l

Art. 7 Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dal suo cane su suolo pubblico e a depositarli nei cestini di raccolta rifiuti. A tale scopo egli utilizza i materiali necessari (sacchetti, paletta ecc.) che dovrà sempre avere con sé.

Art. 8 Il proprietario deve prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di prevenire qualsiasi disturbo della quiete pubblica arrecato dal proprio cane .

Art. 9 La detenzione di un cane deve essere annunciata alla competente Servizio Veterinario, conformemente alle disposizioni di legge.

Il Cane dovrà sempre essere munito della targhetta di controllo.

L'eventuale fuga di un cane deve essere immediatamente denunciata agli organi di polizia.

Art. 10 I cani vaganti saranno consegnati alla società convenzionata

La riconsegna al proprietario avverrà previo pagamento delle spese di trasporto e di mantenimento, secondo la convenzione stipulata con il concessionario

Qualora il ritiro del cane non avvenisse entro 15 giorni saranno presi i provvedimenti ritenuti più opportuni, d'intesa con il servizio Veterinario

Art. 11 Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 come previsto dal D.L.vo n. 267/2000 art. 7bis.

Art. 12 I proprietari di fatto (coloro che offrono abitualmente cibo ed assistenza ai cani vaganti), a seguito di accertamento dei VV.UU sono considerati a tutti gli effetti di legge come proprietari e rispondono dei medesimi obblighi ai sensi del Codice Civile e del presente Regolamento

Art. 13 Restano riservate le disposizioni del codice delle obbligazioni, sulle disposizioni Regionali sugli animali domestici

Art. 14 il presente Regolamento sostituisce ed annulla qualsiasi altra disposizione Comunale precedentemente in vigore.

il presente regolamento entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione,